



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 22/04/2026**

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. N. 4267/2025 AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO - SEZIONE I CIVILE - PROMOSSO CON RICORSO EX ARTT. 95 E SS. D.P.R. 396/2000 - NOTA PROT. N. 23458 DEL 31/03/2026.

L'anno **2026**, addì **22** del mese di **aprile** alle ore **14:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
SIMEONI BELINDA	VICE SINDACO	Presente
ALLAI CHIARA MARIA	ASSESSORE	Presente
CANZIANI CORRADO	ASSESSORE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	ASSESSORE	Presente
MAZZETTI CLAUDIA MARIA	ASSESSORE	Presente
PICCHETTI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
RECH SANDRO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Vicario COLOMBO MICHELE ANTONIO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art. 19 del vigente Statuto del Comune di Gallarate che individua nel Sindaco l'organo di legale rappresentanza dell'Ente;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Premesso che con nota prot. n. 23458/2026 del 31/03/2026 è stato notificato al Comune in persona del Sindaco pro tempore nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile, al Sindaco pro tempore del Comune nella sua qualità di Ufficiale di Governo e al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, ricorso ex artt. 95 e ss. D.P.R. 396/2000, provvedimento del 24/11/2025 di integrazione documentale e fissazione udienza del 22/01/2026, verbale di udienza del 22/01/2026 e decreto di fissazione di udienza del 25 maggio 2026, contenente altresì ordine di integrazione del contraddittorio n. 2668/2026 del 12/03/2026, relativo al procedimento R.G. N. 4267/2025 proposto dinanzi al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione I Civile, in materia di stato civile;

Considerato che:

- esaminati gli atti ed acquisito il parere della Struttura interessata (nota prot. 26611/2026 del 13/04/2026), si ritiene che non sussistano, allo stato, ragioni di opportunità per procedere con autonoma costituzione in giudizio del Comune in persona del Sindaco pro tempore nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile e del Sindaco pro tempore del Comune nella sua qualità di Ufficiale di Governo, apparendo preferibile che l'eventuale costituzione e difesa della posizione pubblica sia rimessa al Ministero dell'Interno, quale soggetto istituzionalmente competente sul piano dell'indirizzo e della tenuta del sistema normativo di riferimento;
- ciò tenendo anche conto delle potenziali spese legali a carico dell'Ente e potenziale soccombenza in considerazione dei pronunciamenti della giurisprudenza maggioritaria che riconosce come preminenti i diritti del minore (Corte europea dei diritti umani e Corte di Cassazione Sezioni Unite in sede Civile) anche riconducendo la fattispecie come idonea a eventuale procedura di adozione speciale;
- la scelta di non procedere alla costituzione in giudizio del Comune non implica acquiescenza alle domande avversarie, né costituisce riconoscimento della fondatezza del ricorso, ma risponde a una valutazione di opportunità istituzionale e processuale, avuto riguardo alla natura della controversia, al suo rilievo essenzialmente ordinamentale e alla prevalente riferibilità della questione al rapporto tra normativa nazionale e parametri convenzionali;
- è conforme all'interesse dell'Ente procedere a quanto sopra indicato;

Ritenuto di approvare la proposta di non costituzione nel giudizio R.G. N. 4267/2025 avanti al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione I Civile promosso con ricorso ex artt. 95 e ss. D.P.R. 396/2000, in materia di stato civile (nota prot. n. 23458/226 del 31/03/2026);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3 – lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di non costituzione nel giudizio R.G. N. 4267/2025 avanti al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione I Civile promosso con ricorso ex artt. 95 e ss. D.P.R. 396/2000, in materia di stato civile (nota prot. n. 23458/226 del 31/03/2026);

IN SEGUITO

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di predisporre in tempi brevi gli atti necessari.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
COLOMBO MICHELE ANTONIO